

COMUNE DI VENEZIA
ASSESSORATO ALL'URBANISTICA E ALL'EDILIZIA PRIVATA

REGOLAMENTO
per la disciplina ed il funzionamento della
COMMISSIONE SCIENTIFICA COMUNALE
previsto dall'art. 1 delle Norme di Attuazione della Variante al Piano
Regolatore Generale per la "Città Antica"

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Commissione Scientifica Comunale istituita dall'art. 1 delle Norme Tecniche d'Attuazione della Variante al Piano Regolatore Generale per la "Città Antica" adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 227 del 2.12.1996 (successivamente controdedotta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 340 del 29/30.09.1997, ed attualmente in regime di salvaguardia).

Art. 2 – Attribuzioni

La Commissione, organo consultivo permanente del Comune di Venezia, esprime il proprio parere sui seguenti procedimenti:

- Procedimento di accertamento e definizione dello stato di alterazione dei manufatti – art. 4 N.T.A. della V. PRG per la Città Antica;
- Attribuzione delle unità di spazio ad altra categoria – art. 25 N.T.A. V.PRG per la Città Antica;
- Classificazione delle unità edilizie non classificate – art. 29 N.T.A. V.PRG per la Città Antica;
- Mutamento dell'utilizzazione in atto di parti di unità edilizia – art 21, comma 8, N.T.A. V.PRG per la Città Antica;
- Piani particolareggiati: assetto territoriale, trasformazioni fisiche e funzionali – art. 1, comma 3, punto 2, N.T.A. V.PRG per la Città Antica.

Art. 3 – Nomina e composizione

La Commissione Scientifica Comunale è nominata dal Sindaco con proprio provvedimento che ne sancisce la costituzione in forma permanente, ed è composta dai seguenti membri elettivi:

- da n. 3 (tre) esperti scelti tra i dirigenti del Comune di Venezia.
Di tali dirigenti, almeno uno dovrà essere scelto tra i dirigenti del Settore Urbanistica, ed un altro tra quelli del Settore Edilizia Privata.

La Commissione sarà inoltre integrata dai seguenti membri di diritto:
per la materia urbanistica:

- da n. 2 componenti coincidenti con:
il Direttore del Settore Urbanistica e il Dirigente incaricato della formazione del piano particolareggiato.

per la materia edilizia:

- dal tecnico del Settore Urbanistica responsabile del procedimento e da un tecnico del Settore Edilizia Privata, così come entrambi individuati dal Presidente della Commissione su segnalazione dei rispettivi direttori di settore.

Art. 4 – Presidente

La Commissione Scientifica Comunale è presieduta da un Presidente, il quale viene eletto a maggioranza assoluta dei membri elettivi della Commissione, alla prima seduta utile, ed esercita le funzioni di presidenza e direzione delle sedute, nonché le altre attribuzioni individuate nel presente regolamento.

La commissione elegge altresì nel proprio seno un VicePresidente, il quale esercita le funzioni di Presidente, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 5 – Segretario

Il Presidente della Commissione nomina, anche in questo caso alla prima seduta utile, immediatamente dopo la sua elezione, un Segretario della Commissione, con funzioni di verbalizzazione delle sedute, di tenuta e di raccolta dei verbali relativi, di convocazione delle sedute, di diramazione dell'ordine del giorno, di comunicazione degli atti, e di quant'altro necessario per il corretto funzionamento della Commissione.

Il Segretario viene nominato tra i dipendenti comunali in servizio presso i Settori Urbanistica ed Edilizia Privata.

In caso di assenza o impedimento del segretario, questi verrà temporaneamente sostituito, di volta in volta, da uno dei componenti la Commissione, su indicazione del Presidente.

Nel caso in cui l'assenza o l'impedimento dovessero protrarsi per tre sedute consecutive, si procederà da parte del presidente alla sua sostituzione.

Art. 6 – Funzionamento

La Commissione Scientifica Comunale si riunisce, di norma, ogni quindici giorni, fatta salva la possibilità del Presidente di convocarla ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità e di convocare altresì adunanze straordinarie.

Tutte le convocazioni saranno effettuate d'ordine del Presidente a cura del Segretario, mentre quelle d'ufficio saranno effettuate direttamente da parte del Segretario.

Tutte le sedute saranno indette e si terranno al di fuori dell'orario di lavoro ordinario.

La Commissione esaminerà i progetti elencati nell'ordine del giorno. Altri argomenti non preventivamente iscritti, possono essere presi in esame per decisione unanime dei presenti.

Per la regolare costituzione, nonché per il regolare funzionamento della Commissione (quorum strutturale), è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti e la presenza di almeno due membri elettivi.

Tutte le decisioni saranno adottate a maggioranza relativa, e cioè con il voto favorevole della metà più uno dei presenti (quorum funzionale), ad eccezione della nomina del Presidente il quale, ai sensi del precedente art. 4, viene eletto a maggioranza assoluta dei componenti elettivi.

I componenti della Commissione durano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco dal quale sono stati nominati. Continuano tuttavia ad esercitare legittimamente tutte le loro funzioni fino alla nomina degli eventuali sostituti.

I componenti decadono altresì dalla carica quando risultino assenti senza giustificato motivo a tre sedute consecutive.

Quando la Commissione sia chiamata a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato uno dei suoi componenti, questi se presente deve denunciare tale posizione astenendosi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativi all'argomento stesso.

La Commissione può, qualora ne ravvisi la necessità, effettuare sopralluoghi, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per una esatta valutazione delle pratiche per le quali è richiesto il suo parere.

Art. 7 – Norma di rinvio –

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari in materia.